
SOCI

GIGETTO FURLOTTI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI

Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI

Avvocato

LUCA MONTALI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI

Avvocato

MASSIMO ZERBINI

Avvocato

MARTA VITALI

Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLÌ

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI

Avvocato

FILIPPO CALLEGARO

Avvocato

DANIELA GABURA

Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI

Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI

Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI

Avvocato

SARA FELISA

Avvocato

MASSIMO DELLÌ

Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121

Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013

Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

OGGETTO: Detrazione IVA per le fatture di fine anno

Nel corso dell'anno, l'IVA relativa agli acquisti può essere detratta nella liquidazione del mese di competenza, a condizione che la fattura sia ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo. Tale meccanismo, tuttavia, non trova applicazione con riferimento alle operazioni di fine esercizio, per le quali la detrazione dell'IVA è subordinata alla ricezione del documento entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Caso A) Fattura ricevuta entro il 31 dicembre 2025

Qualora la fattura, regolarmente emessa dal fornitore entro il 2025, sia recapitata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e registrata dal cessionario/committente entro il 31 dicembre 2025, l'IVA può essere detratta nella liquidazione del mese di dicembre.

Se la fattura, pur ricevuta tramite SdI entro il 31 dicembre, è registrata in un momento successivo, la detrazione dell'IVA resta comunque riferibile al 2025, a condizione che la registrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2026). In tal caso, il contribuente dovrà utilizzare un apposito sezionale o adottare accorgimenti idonei a evitare duplicazioni della detrazione. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per i contribuenti che non abbiano esercitato il diritto alla detrazione entro tale termine, ma che abbiano comunque provveduto alla tempestiva registrazione delle fatture di acquisto, di recuperare l'imposta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, mediante l'istituto della dichiarazione integrativa a favore.

Caso B) Fattura ricevuta nel 2026

Diversamente, qualora la fattura, emessa dal fornitore nel mese di dicembre 2025, sia ricevuta dal cessionario/committente solo nel mese di gennaio 2026 (con data di ricezione tracciata dallo SdI), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato esclusivamente nel 2026. In tale circostanza, infatti, pur essendo il presupposto sostanziale dell'esigibilità dell'imposta sorto nel 2025, il presupposto formale del possesso della fattura si perfeziona soltanto nel nuovo esercizio.

A titolo esemplificativo, una fattura datata 31 dicembre 2025 e ricevuta il 12 gennaio 2026 potrà essere portata in detrazione con la liquidazione IVA di gennaio 2026 (da effettuarsi entro il 16 febbraio), a condizione che il documento sia stato registrato.

Importazioni

Tali considerazioni possono applicarsi anche alle importazioni di beni a fine anno, facendo però riferimento ai relativi documenti doganali. In particolare, come data di riferimento per l'esercizio della detrazione potrebbe essere considerata la data di svincolo della merce, che rappresenta un elemento

certo e immodificabile e che, nella pratica, coincide normalmente con la data di accettazione della dichiarazione doganale.

Soggetti in regime di pro rata

In caso di applicazione del regime del pro rata di detraibilità, qualora, nella dichiarazione del 2026, venga esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA su fatture relative a operazioni effettuate nel 2025, sarà necessario applicare alle stesse il pro rata di detraibilità in vigore per il 2025.

Analoga attenzione dovrà essere prestata, nei prossimi mesi, in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2025, con riferimento alle fatture di fine 2024 ricevute nel corso del 2025.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Davide Borelli